



V 1.0, 19 giugno 2013

---

N. registrazione/dossier: 021.30/2013-08-14/20

# Direttiva

# Rapporto annuale sulla sicu- rezza nelle ferrovie

Oferr art. 5g e 5k

N. registrazione/dossier: 021.30/2013-08-14/20

## Dati editoriali

Editore: Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna  
Divisione Sicurezza

Autore: Hanspeter Egli

Diffusione: Pubblicazione sul sito Internet dell'UFT

Lingue di pubblicazione: tedesco (originale)  
francese  
italiano

La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2013.

Ufficio federale dei trasporti  
Divisione Sicurezza

Divisione Infrastruttura

Pieter Zeilstra, Vicedirettore

Toni Eder, Vicedirettore

## Edizioni / Documentazione delle modifiche

Versione	Data	Autore	Modifiche	Stato <sup>1</sup>
V 1.0	19.06.2013	Hanspeter Egli	Prima edizione, valida dal 01.07.2013	In vigore/ZEP/EDT

<sup>1</sup> Stati previsti: fase di elaborazione / fase di revisione / in vigore (con visto) / abrogato

N. registrazione/dossier: 021.30/2013-08-14/20

## Indice

1. Introduzione .....	4
2. Contenuto e scopo del rapporto annuale .....	5
3. Basi legali .....	6
4. Inoltro del rapporto annuale .....	7
5. Contenuto del rapporto annuale.....	8
6. Contatto .....	11

N. registrazione/dossier: 021.30/2013-08-14/20

## 1. Introduzione

L'attuazione della riforma delle ferrovie 2.2 comporta anche il recepimento nel diritto svizzero dei contenuti della direttiva europea sulla sicurezza delle ferrovie<sup>2</sup>. Questa direttiva mira all'armonizzazione sia delle disposizioni in materia di sicurezza sia dell'autorizzazione e della sorveglianza delle ferrovie.

Sulla base della presente direttiva, presentando la domanda per il rilascio di un certificato di sicurezza (imprese di trasporto ferroviario, ITF) ovvero di un'autorizzazione di sicurezza (imprese dell'infrastruttura ferroviaria, GI), le ferrovie devono fornire la prova di rispettare le norme e le prescrizioni rilevanti attraverso il loro sistema di gestione della sicurezza (SGS).

Inoltre, le ITF e i GI sono tenuti a trasmettere periodicamente all'autorità di vigilanza in materia di sicurezza le informazioni riguardanti la sicurezza e l'attuazione del SGS.

Secondo l'articolo 9 paragrafo 4 della direttiva europea summenzionata, tale trasmissione deve avvenire con un rapporto sulla sicurezza denominato qui di seguito «rapporto annuale sulla sicurezza nelle ferrovie» oppure «rapporto annuale». Questo obbligo è stato recepito nell'ordinanza sulle ferrovie (Oferr)<sup>3</sup> agli articoli 5g e 5k.

La presente direttiva dell'UFT indica quali informazioni devono essere trasmesse dalle ITF e dai GI all'UFT stesso nel rapporto annuale di cui all'articolo 5g Oferr.

---

<sup>2</sup> Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2009/149/CE della Commissione del 27 novembre 2009, GU L 313 del 28.11.2009, pag. 65

<sup>3</sup> Ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie [Oferr]; RS 742.141.1)

N. registrazione/dossier: 021.30/2013-08-14/20

## 2. Contenuto e scopo del rapporto annuale

Il rapporto annuale deve contenere essenzialmente informazioni sulle finalità e i provvedimenti nei settori rilevanti per la sicurezza nonché i risultati della verifica periodica, interna all'impresa, del SGS (completezza ed esattezza) e della sua applicazione pratica.

L'UFT rinuncia intenzionalmente alla rilevazione di informazioni che, ai sensi della direttiva europea sulla sicurezza delle ferrovie, dovrebbero fare parte del rapporto annuale, ma che sono già trasmesse all'UFT attraverso altri canali (ad es. dati concernenti gli eventi per il calcolo degli indicatori comuni di sicurezza CSI).

Il rapporto annuale<sup>4</sup> serve all'UFT da base per l'elaborazione del suo rapporto destinato all'Agenzia ferroviaria europea (ERA), nonché da fonte d'informazione sia per la gestione e l'adempimento della sorveglianza nella fase d'esercizio sia per il coordinamento di questa sorveglianza da parte dell'Ufficio con il monitoraggio interno alle imprese da parte dei GI e delle ITF. Il rapporto annuale servirà inoltre a fornire informazioni fondamentali per il rinnovo dei certificati di sicurezza (CSic) e delle autorizzazioni di sicurezza (ASic), insieme alla sorveglianza sulla sicurezza e ai documenti richiesti per la domanda.

La presente direttiva dell'UFT si rivolge pertanto alle imprese che dispongono di un CSic e/o di un'ASic.

Lo scopo di questa direttiva è illustrare alle ITF e ai GI interessati quale deve essere, in conformità agli articoli 5g e 5k Oferr, il contenuto dei rapporti annuali nonché la procedura per il loro inoltro.

---

<sup>4</sup> «Relazione annuale» secondo l'art. 18 della direttiva 2004/49/CE

N. registrazione/dossier: 021.30/2013-08-14/20

### 3. Basi legali

L'articolo 5g Oferr prevede che tutte le imprese ferroviarie soggette alla legge federale sulle ferrovie (Lferr) presentino annualmente all'UFT, entro il 31 maggio, un rapporto sull'anno civile precedente, in conformità all'articolo 9 paragrafo 4 della direttiva CE sulla sicurezza delle ferrovie e all'articolo 9 paragrafo 1 del regolamento (CE) 352/2009 sul CSM per la determinazione e la valutazione dei rischi (CSM RA)<sup>5</sup>.

Secondo l'articolo 9 paragrafo 4 della direttiva CE sulla sicurezza delle ferrovie, il contenuto del rapporto sulla sicurezza deve essere il seguente (citazione dalla direttiva):

- a. i dati relativi alle modalità di conseguimento degli obiettivi di sicurezza interni dell'organismo e i risultati dei piani di sicurezza (= piani dei provvedimenti);
- b. l'elaborazione degli indicatori nazionali di sicurezza, e dei CSI di cui all'allegato I, se pertinente per l'organismo che trasmette la relazione;
- c. i risultati degli audit di sicurezza interni;
- d. le osservazioni in merito alle carenze e al malfunzionamento delle operazioni ferroviarie e della gestione dell'infrastruttura che possano rivestire un interesse per l'autorità preposta alla sicurezza.

L'articolo 9 paragrafo 1 del regolamento (CE) 352/2009 (CSM RA) prevede che i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie riferiscano sinteticamente, nell'ambito del rapporto annuale sulla sicurezza, le proprie esperienze in merito all'applicazione di questo regolamento. Il rapporto deve contenere anche una sintesi delle decisioni riguardanti la rilevanza delle modifiche.

L'articolo 5k Oferr recepisce il CSM<sup>6</sup> per il monitoraggio nel diritto svizzero. Ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 del regolamento (UE) 1078/2012, le imprese di trasporto ferroviario e i gestori delle infrastrutture riferiscono all'autorità preposta alla sicurezza le proprie esperienze in merito all'applicazione di questo regolamento.

---

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 108 del 29.4.2009, pag.4)

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione

N. registrazione/dossier: 021.30/2013-08-14/20

## 4. Inoltro del rapporto annuale

I rapporti annuali vanno inoltrati per e-mail all'UFT ([berichte@bav.admin.ch](mailto:berichte@bav.admin.ch)) entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello oggetto del rapporto.

Il primo rapporto annuale deve essere presentato per il primo anno civile completo successivo al primo rilascio del CSic o dell'ASic. Per le imprese ferroviarie in possesso di un CSic antecedente l'entrata in vigore della nuova Oferr il primo termine di presentazione è fissato per il 31 maggio 2014 (relativamente all'anno 2013).

Per principio, le imprese sono tenute a presentare un rapporto annuale per ciascun SGS su cui si basa un CSic o un'ASic. Le imprese con SGS principali e interconnessi a livello di gruppo societario e con SGS secondari e specifici per settore possono presentare un unico rapporto annuale. Ciò a condizione che nel rapporto annuale sia chiara la classificazione delle informazioni relative ai singoli SGS su cui si basano i CSic e le ASic.

Le imprese che, a seguito della stipula di contratti d'esercizio (vedi art. 7 Lferr), si basano su SGS di terzi indicano nel rapporto annuale i sistemi di gestione della sicurezza da cui derivano le informazioni.

N. registrazione/dossier: 021.30/2013-08-14/20

## 5. Contenuto del rapporto annuale

### 5.1 Obiettivi in materia di sicurezza e piani dei provvedimenti

*a) Dati relativi alle modalità di conseguimento degli obiettivi di sicurezza interni dell'impresa e risultati dei piani di sicurezza (= piani dei provvedimenti)*

Per conseguire un CSic o un'ASic, le imprese devono documentare, tra l'altro con un SGS, le modalità con cui garantiscono l'osservanza delle prescrizioni e il monitoraggio di tutti i rischi connessi con l'esercizio. Un aspetto importante del SGS presentato è costituito dalla definizione sia di obiettivi qualitativi e quantitativi per il mantenimento e il miglioramento del livello di sicurezza sia di piani e procedure per il raggiungimento di questi obiettivi.

Nel rapporto annuale l'impresa deve illustrare

- gli obiettivi in materia di sicurezza definiti a livello di impresa per l'anno di riferimento (comprese le unità di misura e gli indicatori stabiliti per la determinazione del raggiungimento degli obiettivi),
- il livello di raggiungimento degli obiettivi (grado di adempimento delle unità di misura e degli indicatori),
- i provvedimenti adottati in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

### 5.2 Indicatori in materia di sicurezza

*b) Elaborazione degli indicatori nazionali di sicurezza, e dei CSI di cui all'allegato I [2004/49/CE], se pertinente per l'impresa che trasmette la relazione*

**Per le ragioni qui sotto esposte l'UFT rinuncia a richiedere queste informazioni nell'ambito del rapporto annuale.**

Secondo l'ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni (OII)<sup>7</sup>, le imprese hanno l'obbligo di notificare all'UFT infortuni, incidenti gravi, perturbazioni importanti, nonché altri eventi rilevanti per la sicurezza nell'esercizio. Queste notifiche consentono all'UFT di calcolare per la Svizzera i CSI connessi agli infortuni.

L'UFT dispone delle informazioni necessarie per il calcolo dei CSI connessi all'infrastruttura.

---

<sup>7</sup> Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla notifica e l'inchiesta relative a infortuni e incidenti gravi nell'esercizio dei mezzi pubblici di trasporto (Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni [OII]; RS 742.161)



N. registrazione/dossier: 021.30/2013-08-14/20

### 5.3 Risultati degli audit di sicurezza interni

#### *c) Risultati degli audit di sicurezza interni*

Nell'ambito del SGS vanno pianificati ed eseguiti audit di sicurezza interni, i cui risultati fanno anche parte integrante del rapporto annuale.

Nel rapporto annuale l'impresa deve illustrare

- quanti audit di sicurezza interni sono stati pianificati per l'anno oggetto del rapporto,
- gli ambiti tematici e la portata degli audit pianificati,
- quanti audit pianificati sono stati effettivamente eseguiti,
- le informazioni principali ricavate dagli audit,
- i provvedimenti (in sintesi) adottati sulla base dei risultati degli audit.

In questo contesto, per audit di sicurezza interni s'intendono i monitoraggi sistematici condotti nelle imprese, volti a valutare i processi descritti nel SGS in merito all'adempimento dei requisiti sanciti dalle norme e dalle prescrizioni.

### 5.4 Eventi pericolosi e provvedimenti adottati

#### *d) Osservazioni in merito alle carenze e al malfunzionamento delle operazioni ferroviarie e della gestione dell'infrastruttura che possano rivestire un interesse per l'autorità preposta alla sicurezza*

**Per le ragioni qui sotto esposte l'UFT rinuncia a richiedere queste informazioni nell'ambito del rapporto annuale.**

Secondo l'OII, le ferrovie devono notificare immediatamente al SISI<sup>8</sup> infortuni, incidenti gravi e atti di sabotaggio, minacciati, supposti o eseguiti. Il SISI conduce inchieste sulle cause e le circostanze tecniche e d'esercizio che hanno portato all'evento.

Se dai risultati di un'inchiesta risulta necessaria l'adozione di provvedimenti, il SISI formula raccomandazioni sulla sicurezza all'attenzione dell'UFT. L'UFT sorveglia l'attuazione delle raccomandazioni del SISI e, ove necessario, ordina l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Questa procedura è volta ad assicurare che l'UFT disponga delle informazioni necessarie sulle carenze e le perturbazioni importanti dell'esercizio ferroviario.

---

<sup>8</sup> Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni (SISI)

N. registrazione/dossier: 021.30/2013-08-14/20

## 5.5 CSM per la determinazione e la valutazione dei rischi

*Nell'ambito del rapporto annuale sulla sicurezza da presentare in conformità all'articolo 9 paragrafo 4 della direttiva 2004/49/CE, tutti i gestori delle infrastrutture e tutte le imprese ferroviarie riferiscono sinteticamente le proprie esperienze in merito all'applicazione del CSM per la determinazione e la valutazione dei rischi. Il rapporto contiene anche una sintesi delle decisioni riguardanti la rilevanza delle modifiche.*

Il CSM per la determinazione e la valutazione dei rischi prevede che le imprese riferiscano alle autorità di vigilanza le proprie esperienze in merito all'applicazione del CSM.

Nel rapporto annuale l'impresa deve illustrare

- le esperienze maturate nell'applicazione del CSM per la determinazione e la valutazione dei rischi (CSM RA),
- i problemi eventualmente individuati nell'applicazione del CSM RA,
- le decisioni adottate riguardo la rilevanza delle modifiche in conformità al CSM RA: elenco con una breve sintesi per ciascuna decisione, che ne indichi le ragioni dell'adozione.

## 5.6 CSM per il Monitoraggio

*Secondo l'articolo 9 paragrafo 4 della direttiva 2004/49/CE, attraverso i loro rapporti annuali sulla sicurezza i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie informano l'autorità nazionale preposta alla sicurezza sull'applicazione del regolamento (UE) 1078/2012.*

Secondo l'articolo 9 paragrafo 4 della direttiva 2004/49/CE, nel loro rapporto annuale le imprese sono tenute a illustrare all'autorità di vigilanza le esperienze maturate nell'applicazione del CSM per il monitoraggio.

Nel rapporto annuale l'impresa deve illustrare

- le esperienze maturate nell'applicazione del CSM per il monitoraggio,
- i problemi eventualmente individuati nell'applicazione del CSM per il monitoraggio.

N. registrazione/dossier: 021.30/2013-08-14/20

## **6. Contatto**

Se avete domande sul rapporto annuale descritto nella presente direttiva, siete invitati a rivolgervi alla persona di contatto presso l'UFT, preposta alla sorveglianza sulla sicurezza.